



S.r.l. trasparente

Conferimento di azienda a valori fiscalmente neutri in società già costituita ad un valore superiore al valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita

Possibilità di distribuire la differenza risultante ai soci senza imposizione alcuna

Invarianza dei valori fiscalmente riconosciuti

di Giuseppe Rebecca

Dottore commercialista

Studio Rebecca e Associati di Vicenza

Nel caso di S.r.l. tassate per trasparenza pare possibile distribuire ai soci, in assenza di partecipazioni "esenti", tutto il plusvalore derivante da un conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale. Ora la fattispecie è stata estesa anche alla società con partecipazioni esenti, ancorché ci sia l'imposizione al 40 per cento.

Si ipotizza una S.r.l. che ha optato per la tassazione per trasparenza ex art. 116 del Tuir (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) (soci esclusivamente persone fisiche, non più di 10, ricavi non superiori ad euro 5.164.568,99), che non possiede partecipazioni "esenti" (in possesso dei requisiti di cui all'art. 87 del Tuir, e quindi immobilizzate da più di 18 mesi), ma solo, eventualmente, partecipazioni immobiliari o finanziarie.

È peraltro da precisare che, per effetto del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, testo coordinato in banca dati "fisconline"), art. 36, commi 16 e 17, la S.r.l. ben può detenere anche partecipazioni PEX. In questo

caso, utili e plusvalenze conseguiti saranno tassati al 40 per cento.

La società effettua un conferimento di azienda in regime neutrale a valori effettivi (art. 176 del Tuir). La società conferitaria deve essere già esistente ed avere un patrimonio tale da far sì che il valore dell'azienda conferita non superi il 50 per cento del valore della società dopo l'operazione. In definitiva, il valore della società conferitaria dovrà essere superiore, *ante* operazione, al valore dell'azienda conferita (vedere successivamente per novità ex D.L. n. 223/2006).

Con il conferimento la conferente realizza una plusvalenza contabile che genera riserve non tassate.

Optando per la trasparenza, i soci possono ricevere le riserve senza tassazione, poiché utili fiscalmente non rilevanti. Nessuna particolare problematica con riferimento all'art. 47 del Tuir.

È ben vero che i valori fiscalmente riconosciuti in capo alla conferitaria non sono variati, ma si è così riusciti a distribuire ai soci, posto che ci siano adeguate risorse finanziarie (ottenute o trattenendo liquidità nell'operazione di conferimento oppure con l'utilizzo di capitale di terzi), tutta la plusvalenza senza imposte.

Si tratta di operazione adatta quindi a società con liquidità.

Esemplificazione

1. Situazione

Società S.r.l. 1 Stato patrimoniale

Attività		Passività	
Beni	100	Capitale	350
Crediti cassa, banche	300	Debiti	50

Valore effettivo della società 1.000 in luogo del contabile 350 (100 + 300 - 50)

2. Operazione

2.1. Società S.r.l. 1

Conferisce l'azienda nella società già esistente S.r.l. 2; valore netto azienda 700, rimanendo esclusi i crediti e la liquidità (1000 - 300). Valore contabile e fiscale dell'azienda: 50; plusvalenza: 700 - 50 = 650. Per effetto dell'operazione, a fine anno questa sarà la situazione:

S.r.l. 1 Stato patrimoniale				S.r.l. 1 Conto economico			
Partecipazioni	700	Capitale	350	Utile	650	Plusvalenze	650
Crediti cassa, banche	300	Utile	650				

L'alternativa è iscrivere direttamente a riserve la plusvalenza senza farla transitare dal conto economico (la partecipazione ha un valore fiscalmente riconosciuto di 50).

S.r.l. 2 Ante conferimento Stato patrimoniale				S.r.l. 2 Post conferimento Stato patrimoniale			
Beni	10.000	Capitale	2.000	Beni (conferiti)	750	Capitale	2.700
		Debiti	8.000	Altri beni	10.000	Debiti conferiti	50
						Altri debiti	8.000

(i beni conferiti, iscritti per 750, hanno un valore fiscale riconosciuto per 100).

Si è ipotizzato che S.r.l. 2 non abbia alcun plusvalore. Ove invece si considerasse un plusvalore, una parte del conferimento sarebbe da considerare sovrapprezzo.

S.r.l. 1, con i suoi soci, opta per la tassazione per trasparenza. La partecipazione acquisita mediante il conferimento non deve avere i requisiti dell'immobilizzazione. Il vero problema era questo, ora comunque risolto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

2.2. Anno x + 1

S.r.l. 1 distribuisce gli utili (le riserve) non tassa-

ti, di 650, indebitandosi per la differenza tra l'esborso e le disponibilità finanziarie.

Dopo di che si avrà:

Società S.r.l. 1 Stato patrimoniale			
Partecipazioni	700	Capitale	350
		Debiti	350

I soci hanno così percepito complessivamente 650, senza essere soggetti ad alcuna imposizione.

3. Osservazioni

Per non dover necessariamente essere costretti a immobilizzare la partecipazione, ottenuta tramite conferimento, tenuto anche conto della norma antielusione [art. 2, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344], si deve trattare di una partecipazione inferiore al 50 per cento e comunque tale da non consentire l'esercizio di influenza dominante (per le società immobiliari sempre). Il D.L. n. 223/2006 estende in ogni caso l'applicabilità delle norme anche alle altre fattispecie.

Si ricorda che il valore fiscalmente riconosciuto all'azienda e alla partecipazione è invariato, e resta quello originario.

La procedura ha una sua validità ove non fosse ritenuto di cedere, a breve, la partecipazione.

Quanto al vantaggio, è rappresentato dalle imposte sul 40 per cento della plusvalenza.

Posto che quando la partecipazione sarà ceduta

si produrrà una *plus* tassata, il vantaggio dell'operazione consiste nella possibilità di *monetizzare subito la plus*, latente nell'azienda, *distribuendola come utile ai soci e rinviando la tassazione* al momento della cessione della partecipazione.

L'operazione di conferimento è effettuabile anche da ditte individuali e da società di persone, non essendovi più la limitazione alle sole società di capitali posta dal precedente Tuir. Quanto all'*asset*, non è più richiesto il possesso triennale (diverso in questo senso, ancorché con qualche dubbio, "Il Sole-24 Ore" del 25 maggio 2004).

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha poi esteso l'applicabilità anche al caso di partecipazioni in regime PEX, limitandone peraltro i benefici.

In conclusione, la fattispecie potrebbe anche consentire di distribuire riserve ai soci senza alcun pagamento di imposte.